



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2748 DEL 22/03/2017

OGGETTO: Terni Biomassa S.r.l – Impianto di coincenerimento dei rifiuti, per rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 3 Mg all'ora sito in Via Ratini n.1, Loc. Maratta – Terni (TR) - Autorizzazione Integrata Ambientale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visti:

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Norme in materia ambientale*”, e in particolare: Parte Seconda – Titolo III-bis: “*L’Autorizzazione Integrata Ambientale*”;
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, recante “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)*”, e in particolare: Art.29: “*Disposizioni transitorie*”;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”, e in particolare l’art.14 e seguenti;
- La legge regionale 16 settembre 2011, n.8 e successive modifiche e integrazioni

“Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti territoriali”;

- La legge regionale 2 aprile 2015, n.10 *“Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – conseguenti modificazioni normative”;*
- La deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2015, n.1386 *“Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all’art.2 comma 1 della Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015”;*

Premesso quanto segue:

- 1) Terni Biomassa S.r.l. gestisce un impianto di recupero energetico alimentato con rifiuti speciali non pericolosi, sito in Via Giuseppe Ratini n.1, Loc. Maratta – Terni (TR), avente una capacità superiore a 3 Mg all’ora (leggasi: 3 tonnellate all’ora). L’autorizzazione all’esercizio dell’impianto era stata precedentemente rilasciata dalla Provincia di Terni, con atto protocollo n.9127/2009, alla società Printer S.r.l., all’epoca proprietario e gestore dell’impianto. L’autorizzazione n.9127/2009 e le successive modifiche e integrazioni venivano volturate a favore di Terni Biomassa S.r.l., subentrata a Printer S.r.l. (in liquidazione) per acquisizione della proprietà dell’impianto, giusta volturazione della Provincia di Terni n.56155 del 4 novembre 2013, agli atti dell’ufficio. L’autorizzazione n.9127/2009 e le successive modifiche e integrazioni consentivano l’esercizio dell’impianto in un doppio assetto: in ciclo combinato, realizzato con il sistema: piroizzatore - turbogas - caldaia di recupero, ovvero in ciclo convenzionale, con la sola caldaia vapore. Conseguentemente l’alimentazione del rifiuto poteva avvenire sia in testa al piroizzatore che direttamente nel forno di alimentazione della caldaia vapore.
- 2) Con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46 all’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, gli impianti di recupero energetico dei rifiuti (attività R1) alimentati con rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 3Mg all’ora, sono stati ricompresi nell’elenco delle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (di seguito anche: AIA). Ai sensi dell’art.29 co.2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, i gestori delle installazioni esistenti e già autorizzate alla data del 6 gennaio 2013, e che per effetto dello stesso decreto legislativo sono sottoposte al regime di AIA, ai fini del primo rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale erano tenuti a presentare istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale entro il 7 settembre 2014.
- 3) Terni Biomassa S.r.l., con istanza del 4 settembre 2014, acquisita dalla Provincia di Terni con protocollo n.43685 del 4 settembre 2014, presentava domanda per il primo rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art.29 co.2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46 e in relazione all’impianto di coincenerimento dei rifiuti, per rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 3 Mg all’ora, di proprietà della società stessa, sito in Via Giuseppe Ratini n.1, Loc. Maratta – Terni (TR), già esistente e autorizzato all’esercizio, giusta autorizzazione DD n.9127/2009 della Provincia di Terni (*“Autorizzazione alla messa in riserva R13 e recupero energetico R1 di rifiuti non pericolosi”*, rilasciata ai sensi dell’art.210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni).
La Provincia di Terni, in qualità di Autorità Competente per il rilascio dell’AIA al momento della presentazione dell’istanza, con comunicazione a mezzo PEC protocollo n.51446 del 14 ottobre 2014 procedeva con l’avvio del procedimento, provvedendo alla pubblicazione dell’annuncio sul sito internet istituzionale ai sensi dell’art.29-*quater* comma 3 e indicando contestualmente la conferenza di servizi prevista ai sensi dell’art.29-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, fissandone la prima seduta per il giorno 18 novembre 2014.

- 4) Nel corso della predetta conferenza di servizi, venivano richiesti al gestore chiarimenti in ordine alla documentazione presentata.
La I conferenza di servizi si riuniva in seduta di aggiornamento in data 2 dicembre 2014, e procedeva con l'esame della documentazione prodotta dal gestore unitamente all'istanza del 4 settembre 2014.
Delle due sedute della I conferenza di servizi venivano redatti i rispettivi verbali, sottoscritti dai partecipanti e agli atti dell'ufficio.
- 5) Nel corso della seduta di aggiornamento della I conferenza di servizi, in data 2 dicembre 2014, veniva stabilito l'espletamento di un sopralluogo tecnico presso l'impianto, successivamente svoltosi in data 22 dicembre 2014, e del quale veniva redatto il relativo verbale, agli atti dell'ufficio. Nel corso del sopralluogo veniva dato atto che la sezione di pirolisi dell'impianto non era stata oggetto di manutenzione e risultava conseguentemente disattiva. L'esercizio dell'impianto poteva pertanto avvenire nel solo assetto di ciclo convenzionale; la Provincia di Terni, con nota protocollo n.66546 del 24 dicembre 14, richiedeva al gestore chiarimenti in ordine alle eventuali manutenzioni programmate sulla sezione di pirolisi, al fine di definire in sede istruttoria l'assetto definitivo dell'impianto oggetto del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in sostituzione del titolo autorizzativo della Provincia di Terni n.9127/2009.
- 6) Il gestore provvedeva a fornire i chiarimenti richiesti con documentazione integrativa trasmessa a mezzo PEC con note protocollo n.041/14/TB del 1 dicembre 2014 (acquisita dalla Provincia di Terni con il n.62007 del 2 dicembre 2014), n.050/14/TB del 30 dicembre 2014 (acquisita dalla Provincia di Terni con il n.67144 del 31 dicembre 2014) e n.004/15/TB del 16 gennaio 2015 (acquisita dalla Provincia di Terni con il n.2477 del 19 gennaio 2015); con questa ultima comunicazione, in particolare, veniva attestato che non erano in programma interventi di manutenzione per la sezione di pirolisi. Conseguentemente l'impianto sarebbe stato esercito nel solo assetto di ciclo termico convenzionale.
- 7) Con comunicazione a mezzo PEC protocollo n.7115 del 6 febbraio 2015, la Provincia di Terni convocava la II conferenza di servizi, svoltasi in data 13 febbraio 2015 e della quale è stato redatto il relativo verbale, sottoscritto dai partecipanti e agli atti dell'ufficio. In sede di conferenza di servizi del 13 febbraio 2015, veniva evidenziato, anche all'esito del sopralluogo del 22 dicembre 2014, che sull'impianto erano state effettuate alcune modifiche impiantistiche nel corso delle manutenzioni straordinarie, oltre all'esclusione del reattore di pirolisi, e in particolare: una diversa conformazione della griglia di carico forno (da fissa a mobile) e l'inserimento di un silos per lo stoccaggio delle polveri prodotte dalla sezione di abbattimento fumi. La Provincia di Terni, pur ritenendo che tali modifiche non si configurassero come sostanziali ai fini del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, riteneva che esse costituissero una modifica impiantistica su un'installazione (o progetto) che può avere ripercussioni negative sull'ambiente, fattispecie elencata al Punto 8 Let. t) dell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.e.i. : *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)”*, in relazione al Punto 7 Let. z.b) dell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.e.i. : *“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi , con capacità complessiva superiore a 10 ton/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9”*. Conseguentemente la Provincia di Terni riteneva necessario sottoporre l'intervento alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii.. Anche ARPA Umbria e il Comune di Terni, in sede di conferenza di servizi del 13 febbraio 2015, concordavano a verbale con le richieste della Provincia di Terni. La II conferenza di servizi quindi concludeva i lavori sospendendo il procedimento amministrativo per il rilascio dell'AIA in attesa delle

determinazioni dell'autorità regionale competente in materia di VIA.

- 8) Con comunicazione a mezzo PEC protocollo n.43897 del 28 luglio 2015, la Regione Umbria - Servizio Valutazioni Ambientali - trasmetteva la determinazione dirigenziale DD n.5235 del 23 luglio 2015, con la quale veniva stabilito di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi di modifica proposti dal gestore. La stessa determinazione DD n.5235/2015 stabiliva una serie di prescrizioni, per alcune delle quali ne rimandava i dettagli applicativi alla conferenza di servizi già indetta dalla Provincia di Terni per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
- 9) Con comunicazione a mezzo PEC protocollo n.45315 del 5 agosto 2015, la Provincia di Terni convocava la III conferenza di servizi per il giorno 25 agosto 2015. Su istanza del Comune di Terni, giusta nota protocollo n.45836 del 7 agosto 2015, la Provincia di Terni comunicava a mezzo PEC (protocollo n.46597 del 13/08/2015) il differimento della III conferenza di servizi al giorno 4 settembre 2015.
- 10) Con nota di trasmissione pervenuta a mezzo PEC e acquisita al protocollo della Provincia di Terni con il n.48845 del 3 settembre 2015, ARPA Umbria trasmetteva la bozza di Rapporto Istruttorio per la conferenza di servizi programmata per il 4 settembre 2015.
- 11) In data 4 settembre 2015, presso la Provincia di Terni, aveva luogo la seduta della III conferenza di servizi, della quale è stato redatto il relativo verbale, sottoscritto dai partecipanti e conservato agli atti dell'ufficio. Nel corso della III conferenza di servizi venivano acquisiti i seguenti documenti:
- a. Parere di ATI n.4 Umbria protocollo n.2045/2015;
 - b. Parere dell'Ufficio Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) della Provincia di Terni;
 - c. Parere del Comune di Terni relativo agli aspetti urbanistico-edilizi e all'inquinamento acustico;
 - d. Documento del Sindaco in relazione ai poteri sanitari di cui agli artt.216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
- I sopra elencati documenti venivano tutti materialmente allegati al verbale della conferenza di servizi.
- Veniva inoltre acquisita a verbale la seguente dichiarazione della rappresentante della USL Umbria 2 in relazione al documento presentato dal Sindaco: *"In riferimento alla nota del Comune, rappresenta che in questa sede deve essere valutato se la modifica impiantistica di Terni Biomassa è peggiorativa o migliorativa per quanto riguarda le emissioni in atmosfera; a tal proposito si prende atto che tale valutazione è stata già effettuata con esito favorevole con D.D. Regione Umbria n. 5235 del 23/07/2015. Quanto contenuto nella nota del Comune riguarda un argomento più ampio e cioè l'impatto ambientale e sanitario dell'intero polo di incenerimento; nel documento comunale viene riconosciuto che l'argomento richiede un gruppo tecnico congiunto interistituzionale e le competenze epidemiologiche necessarie".*
- Nel corso della stessa riunione della conferenza di servizi si procedeva con l'aggiornamento del rapporto istruttorio redatto da ARPA e si dava atto delle prescrizioni nel frattempo intervenute con la determinazione dirigenziale della Regione Umbria DD n.5235 del 23 luglio 2015 di cui al precedente punto 8).
- La conferenza di servizi riteneva quindi di dover acquisire ulteriori elementi istruttori in relazione alle prescrizioni della suddetta DD n.5235 del 23 luglio 2015, necessari per l'aggiornamento del rapporto istruttorio, e interrompeva conseguentemente i termini del procedimento in attesa delle produzioni documentali richieste al gestore.
- 12) Con comunicazione protocollo n.064/15/TB del 19 ottobre 2015, acquisita dalla Provincia di Terni con il n.56529 del 19 ottobre 2015, il Gestore trasmetteva la documentazione integrativa richiesta nell'ambito della III conferenza di servizi tenutasi in data 4 settembre

2015, e consistente in:

- a. Progetto di recupero energetico;
- b. Piano di manutenzione dell'impianto;
- c. Piano di smantellamento del pirolizzatore inutilizzato.

- 13) Con la deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2015, n.1386 "*Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art.2 comma 1 della Legge regionale 2 aprile 2015, n.10, in attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015*" veniva data attuazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n.10 "*Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – conseguenti modificazioni normative*". Le competenze in materia di AIA venivano conseguentemente acquisite dalla Regione Umbria a decorrere dal 1 dicembre 2015, e i relativi procedimenti amministrativi, già avviati dalla Provincia di Terni, venivano trasferiti, per la loro prosecuzione, in capo alla *UOT Autorizzazioni Ambientali* (successivamente: *Servizio Autorizzazioni Ambientali*), unità organizzativa all'uopo costituita dalla Regione Umbria.
- 14) Con comunicazione trasmessa a mezzo PEC protocollo n.229367 del 31 dicembre 2015, la Regione Umbria sollecitava ARPA ad inviare il Rapporto istruttorio aggiornato al fine di completare l'iter autorizzativo AIA in relazione al procedimento inizialmente avviato dalla Provincia di Terni.
- 15) Con comunicazione protocollo n.905 del 18 gennaio 2016, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita dalla Regione Umbria con il n.10234 del 20 gennaio 2016, ARPA Umbria, in riscontro alla nota di sollecito della Regione Umbria di cui al precedente punto 14), comunicava che le integrazioni richieste al gestore in sede di conferenza di servizi del 4 settembre 2015, e trasmesse da Terni Biomassa S.r.l. con comunicazione protocollo n.064/15/TB del 19 ottobre 2015, erano ancora in corso di valutazione da parte dell'Agenzia. Inoltre ARPA informava l'autorità competente che erano in corso di svolgimento accertamenti riguardo l'impianto, e si riservava di trasmettere l'aggiornamento del rapporto istruttorio solo alla conclusione di tali attività di accertamento.
- 16) Con comunicazione a mezzo PEC protocollo n.39913 del 24 febbraio 2016, la Regione Umbria convocava la IV conferenza di servizi per il giorno 5 aprile 2016, e contestualmente invitava ARPA Umbria alla trasmissione del rapporto istruttorio aggiornato con gli elementi integrativi trasmessi dal Gestore in data 19 ottobre 2015 e descritti al precedente punto 12).
- 17) In data 5 Aprile 2016 presso la Regione Umbria, UOT Autorizzazioni Ambientali, sede di Terni, aveva luogo la seduta della IV conferenza di servizi, della quale veniva redatto il relativo verbale, sottoscritto dai partecipanti e conservato agli atti dell'ufficio.
 Nell'ambito della stessa conferenza di servizi venivano acquisiti i seguenti pareri, tutti materialmente allegati al verbale come parte integrante e sostanziale, e acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi interna indetta ai sensi dell'art.37 della legge regionale 16 settembre 2011, n.8 e ss.mm. e ii.:
 - a. Parere interno Ufficio A.I.A.
 - b. Parere interno Ufficio V.I.A.
 - c. Parere interno Ufficio Scarichi
 - d. Parere interno Ufficio Rifiuti
 - e. Parere interno Ufficio Emissioni in Atmosfera
 - f. Parere interno Ufficio Autorizzazione ai fini idraulici.
 Nell'ambito della IV conferenza di servizi veniva esaminato il rapporto istruttorio trasmesso da ARPA a mezzo PEC con nota protocollo n.5890 del 4 aprile 2016 e acquisito dalla Regione Umbria con protocollo n.72174 del 5 aprile 2016. Veniva altresì

data lettura della nota con la quale ARPA trasmetteva il rapporto istruttorio, e con la quale veniva specificato che *“il parere definitivo dell’Agenzia sarà trasmesso solo a conclusione delle attività di controllo attualmente in corso sull’impianto, come già comunicatoVi con nota del 18/01/2016, prot. ARPA n.905”*.

La Conferenza veniva quindi aggiornata al 6 giugno 2016.

- 18) Con comunicazione trasmessa a mezzo PEC protocollo n.6564 del 14 aprile 2016, acquisita al protocollo regionale con il n.82720 del 18 aprile 2016, ARPA Umbria comunicava gli esiti dei controlli effettuati presso l’impianto di coincenerimento gestito da Terni Biomassa S.r.l. nel periodo: dicembre 2015 – febbraio 2016. Preso atto delle difformità relazionate da ARPA all’esito degli accertamenti svolti, la Regione Umbria procedeva quindi con l’adozione di n.2 distinti provvedimenti dirigenziali (DD n.3161 del 26 aprile 2016 adottata dalla *UOT Autorizzazioni Ambientali* e DD n.3440 del 3 maggio 2016 adottata dal *Servizio Energia Qualità dell’Ambiente, Rifiuti, Attività estrattive*) con i quali veniva diffidato il gestore ad adeguare la propria attività in relazione alle difformità contestate da ARPA.

Con successiva comunicazione trasmessa a mezzo PEC protocollo n.8454 del 17 maggio 2016, acquisita al protocollo regionale con il n.107930 del 19 maggio 2016, ARPA Umbria comunicava l’esito di ulteriori controlli effettuati presso l’impianto di coincenerimento gestito da Terni Biomassa S.r.l. in data 5 aprile 2016 e dai quali emergeva un superamento del valore limite per il parametro PCDD+PCDF; ne scaturivano: il provvedimento di diffida con sospensione dell’attività adottato dalla Regione Umbria – *Servizio Energia Qualità dell’Ambiente, Rifiuti, Attività estrattive* con DD n.4042 del 20 maggio 2016, e il provvedimento di Ordinanza di sospensione del 2 maggio 2016 emesso dal Sindaco di Terni.

- 19) In data 6 giugno 2016 presso la Regione Umbria, sede di Terni, aveva luogo la seduta della V conferenza di servizi. Nel corso della conferenza di servizi veniva preso atto dei provvedimenti (che venivano allegati al verbale) nel frattempo intervenuti all’esito delle attività di controllo condotte da ARPA e descritti al precedente punto 18).

Nel corso della conferenza di servizi veniva acquisito il seguente parere, materialmente allegato al verbale come parte integrante e sostanziale:

a. Parere dei Vigili del Fuoco

Veniva quindi stabilito di rinviare la seduta della conferenza di servizi fino alla conclusione dei procedimenti di diffida e dell’Ordinanza del Sindaco, richiamati al precedente punto 18), nonché *“fino all’acquisizione dei pareri tecnici finali necessari alla conclusione dell’iter istruttorio”*.

- 20) Con comunicazione trasmessa a mezzo PEC protocollo n.236101 del 15 novembre 2016, il Servizio Autorizzazioni Ambientali della Regione Umbria – titolare del procedimento in corso per il rilascio dell’AIA - chiedeva al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Umbria, al Comune di Terni e all’ARPA, ciascuno per le rispettive competenze, la trasmissione degli esiti dei provvedimenti descritti al precedente punto 18); chiedeva inoltre ad ARPA la trasmissione del rapporto istruttorio comprensivo del parere conclusivo, al fine poter indire della conferenza di servizi decisoria.

- 21) Il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Umbria, in riscontro alle richieste formulate dal Servizio Autorizzazioni Ambientali come descritte al precedente punto 20), trasmetteva, con nota protocollo n.241515 del 22 novembre, gli esiti degli adeguamenti effettuati dal gestore in ottemperanza ai provvedimenti di diffida sopra richiamati, contenuti nella determinazione dirigenziale DD n.8417 del 9 settembre 2016, che parimenti veniva trasmessa al Servizio Autorizzazioni Ambientali.

In relazione all’Ordinanza del Sindaco protocollo n.75141 del 19 maggio 2016, il Servizio Gestione Rifiuti evidenziava che la stessa era stata nel frattempo revocata dallo stesso Sindaco del Comune di Terni, giusta Ordinanza di revoca trasmessa alla Regione Umbria

a mezzo PEC e acquisita al protocollo generale con il n.197588 del 27 settembre del 2016.

Il Servizio Gestione Rifiuti trasmetteva altresì i riepiloghi redatti da ARPA all'esito della verifica sulla ottemperanza delle prescrizioni dettate con la DD n. 3440/2016 e con la DD n.4042/2016 (entrambe già acquisite agli atti istruttori quali allegati al verbale della conferenza di servizi del 6 giugno 2016).

- 22) Con nota di trasmissione protocollo n.21663 del 21 dicembre 2016, inviata tramite PEC e acquisita al protocollo regionale con il n.265951 del 22 dicembre 2016, ARPA Umbria, a seguito della conclusione dei provvedimenti precedentemente richiamati e descritti al punto 18), trasmetteva il Rapporto Istruttorio finale da sottoporre alla conferenza di servizi decisoria.
- 23) Con comunicazione a mezzo PEC protocollo n.270025 del 30 dicembre 2016, la Regione Umbria convocava la VI conferenza di servizi per il giorno 23 gennaio 2016.
- 24) Con nota protocollo n.005/17/TB del 19 gennaio 2017, trasmessa a mezzo PEC e acquisita al protocollo regionale con il n.12891 del 20 dicembre 2017, Terni Biomassa S.r.l., in ottemperanza a quanto richiesto nel verbale della conferenza di servizi del 5 aprile 2016, inviava la documentazione tecnica per l'ottenimento del nulla osta ai fini idraulici, di competenza del Servizio Difesa Idraulica, Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Regione Umbria.
- 25) Con nota protocollo n.006/17/TB del 20 gennaio 2017, trasmessa a mezzo PEC e acquisita al protocollo regionale con il n.13127 del 20 gennaio 2017, Terni Biomassa S.r.l. inviava osservazioni al Rapporto Istruttorio trasmesso da ARPA con nota protocollo n.21663 del 21 dicembre 2016; dette osservazioni venivano rimesse all'esame della conferenza di servizi, già programmata per il giorno 23 gennaio 2017 e svoltasi nello stesso giorno, come riportato al successivo punto 27).
- 26) Con comunicazione a mezzo PEC protocollo n.19827 del 23 gennaio 2017, acquisita al protocollo regionale con il n.14159 del 23 gennaio 2017, USL Umbria 2 trasmetteva la "*Valutazione dell'impatto sanitario (VIS) dell'impianto di coincenerimento rifiuti speciali non pericolosi sito in via Ratini n-1 – 05100 Terni – di proprietà di Terni Biomassa S.r.l.*". Il documento veniva rimesso all'esame della conferenza di servizi, già programmata per il giorno 23 gennaio 2017 e svoltasi nello stesso giorno, come riportato al successivo punto 27).
- 27) In data 23 gennaio 2017 presso la Regione Umbria, sede di Terni, aveva luogo la seduta della VI conferenza di servizi.
 Nel corso della conferenza di servizi veniva dato atto degli adeguamenti effettuati dal gestore in ottemperanza alle prescrizioni di cui ai provvedimenti: DD n.3161/2016, n.3440/2016, n.4042/2016 e dell'Ordinanza Sindacale del 2 maggio 2016, descritti al precedente punto 18).
 Si dava altresì atto della determinazione dirigenziale della Regione Umbria DD n.10529 del 28 ottobre 2016 con la quale il competente Servizio Recupero Ambientale, Bonifica e AUA pv TR aveva aggiornato la precedente autorizzazione allo scarico su corpo idrico superficiale della Provincia di Terni Protocollo n.65169 del 17 dicembre 2014.
 La conferenza di servizi procedeva quindi con l'esame del rapporto istruttorio predisposto da ARPA, valutando le relative osservazioni rimesse dal gestore con nota protocollo n.006/17/TB del 20 gennaio 2017.
 Veniva quindi esaminata dalla conferenza di servizi la relazione prodotta dal Dott. Mattioli per la USL Umbria 2, precedentemente trasmessa a mezzo PEC protocollo n.19827 del 23 gennaio 2017: "*Valutazione dell'impatto sanitario (VIS) dell'impianto di coincenerimento rifiuti speciali non pericolosi sito in via Ratini n-1 – 05100 Terni – di*

proprietà di Terni Biomassa S.r.l.”.

Alla luce di quanto contenuto nella relazione della USL Umbria 2 sopra descritta, il Sindaco del Comune di Terni si riservava proprie valutazioni, chiedendo ulteriori 10 giorni lavorativi al fine di poter effettuare i dovuti approfondimenti e pervenire eventualmente alla formulazione delle prescrizioni ai sensi dell'art.29-*quater* co.6 e co.7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii..

Si procedeva quindi con l'approvazione delle modifiche al rapporto istruttorio predisposto da ARPA, come puntualmente rendicontato a verbale della conferenza di servizi, agli atti istruttori dell'ufficio.

In conclusione dei lavori della conferenza di servizi del 23 gennaio 2017, ARPA si riservava opportuni approfondimenti, chiedendo 10 giorni lavorativi per esprimersi e conseguente di aggiornare la seduta della conferenza di servizi fissandone una nuova data.

La seduta della VI conferenza di servizi veniva quindi aggiornata al giorno 8 febbraio 2017 (poi prorogata al 10 febbraio, come riportato al successivo punto 29).

- 28) Con comunicazione a mezzo PEC protocollo n.22105 del 31 gennaio 2017 la Regione Umbria, *Servizio Risorse idriche e rischio idraulico*, a seguito della documentazione trasmessa dal gestore con protocollo n.005/17/TB del 19 gennaio 2017 (descritta al precedente punto 24) trasmetteva il proprio parere tecnico, che veniva rimesso all'esame della VI conferenza di servizi programmata per il giorno 8 febbraio 2016 (poi prorogata al 10 febbraio, come riportato al successivo punto 29).
- 29) Con istanza trasmessa a mezzo PEC in data 1 febbraio 2017, acquisita al protocollo regionale con il n.25285 del 3 febbraio 2017, il Sindaco del Comune di Terni chiedeva il rinvio della conferenza di servizi fissata per il giorno 8 febbraio 2017, per sopraggiunti e inderogabili impegni. Con comunicazione protocollo n.25507 del 3 febbraio 2017 la Regione Umbria rinviava la seduta di aggiornamento della VI conferenza di servizi al giorno 10 febbraio 2017.
- 30) In data 10 febbraio 2017 presso la Regione Umbria, sede di Terni in Via Plinio il Giovane, 21, aveva luogo la seduta di aggiornamento della VI conferenza di servizi. Nel corso della seduta veniva dato atto del nulla osta ai fini idraulici rilasciato dal competente *Servizio Risorse idriche e rischio idraulico* della Regione Umbria con proprio parere protocollo n.22105 del 31 gennaio 2017, di cui al precedente punto 28). Si prendeva altresì atto che, nel frattempo, non risultavano pervenute determinazioni o documenti del Sindaco in relazione all'art.29-*quater* co.6 e co.7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii. Si procedeva quindi con l'esame finale del Rapporto Istruttorio Ambientale; ARPA Umbria precisava in particolare che l'aggiornamento del quadro emissivo veniva redatto in linea con le BREF, con gli autocontrolli, con lo scenario emissivo proposto dal gestore in sede di V.I.A. e con lo Studio effettuato da USL Umbria 2 e presentato nell'ambito della conferenza di servizi del 23 gennaio 2017. La conferenza di servizi quindi, all'unanimità dei presenti, approvava il Rapporto Istruttorio Ambientale aggiornato. Nell'ambito della seduta del 10 febbraio 2017 veniva acquisito l'aggiornamento del documento del Sindaco già rimesso nel corso della precedente conferenza di servizi svoltasi in data 4 settembre 2015 - *Documento del Sindaco in relazione ai poteri sanitari di cui agli artt.216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*, di cui al precedente punto 11) – che veniva allegato al verbale quale parte sostanziale (allegato 5), e con il quale il Sindaco *“ritiene quindi che, al momento, non vi siano le condizioni per dettare le prescrizioni di cui all'art.217 del Regio Decreto 1265/34 funzionali alla adozione del provvedimento AIA, mancandone, così come riportato in premessa, i necessari elementi costitutivi e pertanto si dichiara contrario al rilascio dello stesso provvedimento AIA.”*. La Regione Umbria, nel prendere atto che tale documento non conteneva ancora le prescrizioni di cui all'art. 29-*quater*, co.6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in

relazione agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265., riteneva che l'istanza del Sindaco non potesse trovare accoglimento (per i motivi riportati nel verbale della conferenza di servizi del 10 febbraio 2017, al quale si rimanda) e quindi che non potesse essere interrotto l'iter procedimentale per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

- 31) Con nota di trasmissione protocollo n.3457 del 20 febbraio 2017, pervenuta a mezzo PEC e acquisita al protocollo regionale con il n.39242 del 20 febbraio 2017, ARPA Umbria trasmetteva il Rapporto Istruttorio Ambientale, all'esito delle modifiche definite nell'ambito della conferenza di servizi nella seduta conclusiva del 10 febbraio 2017 e ivi approvato all'unanimità dei partecipanti aventi diritto di voto.

Preso atto:

- 1) Del parere espresso da ATI n.4 Umbria, protocollo n.2045 del 4 settembre 2015, reso in sede di conferenza di servizi del 4 settembre 2015 - come rendicontato al punto 11) delle Premesse - con il quale si esprimeva il *“nulla osta allo scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura, secondo le caratteristiche indicate nel rapporto istruttorio predisposto da ARPA Umbria in data agosto 2015, paragrafo 2.5.3, relativo all'attività dell'impianto della società Terni Biomassa S.r.l.”*.
- 2) Del parere dell'Ufficio Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) della Provincia di Terni, protocollo 48332 del 31 agosto 2015, reso in sede di conferenza di servizi del 4 settembre 2015 - come rendicontato al punto 11) delle premesse – con il quale veniva chiarito dal competente ufficio che *“qualora la Società richiedente, Terni Biomassa S.r.l., voglia esercire l'impianto de quo ai sensi della normativa sulle Fonti Energetiche Rinnovabili, eventualmente anche avvalendosi dei meccanismi incentivanti, sarà necessaria l'acquisizione del titolo autorizzativo di cui all'art.12, comma 3, del D.Lgs.387/2003 e smi, come sancito nel sopra citato DM 18/12/2008”*.
In questo contesto, come da dichiarazione a verbale della conferenza di servizi del 4 settembre 2015, il gestore chiariva che: *“l'impianto allo stato attuale (in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. 46/2014) non rientra tra quelli a biomassa in quanto non utilizza più del 50% di combustibili definiti all'art 237-quinques del D.Lgs. 152/2006 e s.m.ei. come modificato dall'art 15 del D.Lgs. 46/2014. Di conseguenza non è necessaria l'acquisizione di nessun titolo autorizzatorio ex. D.Lgs. 387/2003. La Società chiarisce che laddove intervenissero modifiche all'attuale normativa in materia di accesso ai meccanismi incentivanti potrà chiedere di usufruire dei predetti incentivi.”*.
- 3) Del parere del Comune di Terni – Direzione Edilizia Privata e Ambiente, reso in sede di conferenza di servizi del 5 settembre 2015 - come rendicontato al punto 11) delle premesse – e avente ad oggetto : *“TERNI BIOMASSA S.r.l. – valutazioni per conferenza dei servizi del 04/09/2015”* con il quale il Comune di Terni esprimeva: *“parere sostanzialmente favorevole, relativamente ai profili urbanistico-edilizi, mentre per quanto attiene agli aspetti legati all'inquinamento acustico, rilevato che:*
 - *lo studio depositato agli atti dell'AIA (15/04/2014) presenta delle incongruenze rispetto allo studio presentato in sede di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (17/03/2015), tenuto conto che nel secondo i report delle misure fonometriche nel punto P1, dichiarato “ingresso impianto” risultano identici a quelli inseriti nel primo, ma relativamente al punto denominato “vicinanze del recettore R1”.*
 - *In entrambi gli studi si evincono dei superamenti dei valori limite di emissione acustica**Si esprime parere favorevole con la prescrizione che entro 60 giorni dall'eventuale rilascio dell'A.I.A. il gestore dovrà presentare un progetto di risanamento acustico”*.
Le prescrizioni indicate dal Comune di Terni in materia acustica trovavano recepimento nel Rapporto Istruttorio Ambientale predisposto da ARPA e approvato in via definitiva

dalla VI conferenza di servizi nella seduta conclusiva di aggiornamento svoltasi in data 10 febbraio 2017 (Prescrizione 3 – Inquinamento acustico, punto 2 del Rapporto Istruttorio Ambientale di cui all'Allegato A al presente atto).

- 4) Dei pareri interni della Regione Umbria, resi in sede di conferenza di servizi del 5 aprile 2016 e, dalla stessa acquisiti a verbale - come rendicontato al punto 17) delle premesse - i quali venivano recepiti nelle prescrizioni del Rapporto Istruttorio Ambientale predisposto da ARPA e approvato in via definitiva dalla VI conferenza di servizi nella seduta conclusiva di aggiornamento svoltasi in data 10 febbraio 2017.
- 5) Del parere espresso dai Vigili del Fuoco in seno alla conferenza di servizi del 6 giugno 2016, e allegato al verbale della stessa, che si riporta: *“Ai soli fini antincendio, lo scrivente Comando comunica che l'azienda è autorizzata all'esercizio per le seguenti attività indicate nel C.P.I. rilasciato con nota prot.n.14724 del 29/11/2008 e regolarmente rinnovato con attestazione presentata con prot.n.12841 del 10/11/2011:*
 - Centrale termoelettrica a biomassa;
 - Deposito di biomassa da 700 ton;
 - Gruppo elettrogeno da 280 kW;
 - Distributore carburante ad uso interno;*e per la seguente ulteriore attività:*
 - N.3 macchine elettriche con quantitativo totale di olio combustibile pari a 5,07 mc;*per la quale è stata presentata SCIA con nota prot.n.234 del 14/01/2016 e il sopralluogo del 06/04/2016 ha dato esito positivo come si evince dal verbale di visita tecnica trasmesso all'azienda con prot.n.3112 del 28/04/2016.*
Si rammenta la necessità di presentare attestazione di rinnovo periodico do conformità antincendio, ai sensi dell'art.5 del DPR 151/2011, per tutte le attività presenti, entro il 10/11/2016.”
 In relazione alla normativa antincendio, il Rapporto Istruttorio Ambientale predisposto da ARPA e approvato in via definitiva dalla VI conferenza di servizi nella seduta conclusiva di aggiornamento svoltasi in data 10 febbraio 2017 richiamava al rispetto di quanto previsto nel Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.).
- 6) Delle dichiarazioni espresse dalla USL Umbria 2 nell'ambito della conferenza di servizi del 4 settembre 2015 e riportate nel relativo verbale, come rendicontate nel punto 11) delle premesse.
- 7) Della *“Valutazione dell'impatto sanitario (VIS) dell'impianto di coincenerimento rifiuti speciali non pericolosi sito in via Ratini n-1 – 05100 Terni – di proprietà di Terni Biomassa S.r.l.”* trasmessa dalla USL Umbria 2 con PEC protocollo n.19827 del 23 gennaio 2017, acquisita al protocollo regionale con il n.14159 del 23 gennaio 2017, e acquisita nell'ambito dalla conferenza di servizi del 10 gennaio 2017.
- 8) Del nulla osta ai fini idraulici espresso dal *Servizio Risorse idriche e rischio idraulico* della Regione Umbria con comunicazione a mezzo PEC protocollo n.22105 del 31 gennaio 2017 e acquisito nell'ambito della conferenza di servizi del 10 febbraio 2017.
- 9) Del documento del Sindaco in relazione ai poteri sanitari di cui agli artt.216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, prodotto nell'ambito della conferenza di servizi del 4 settembre 2015, successivamente *“ribadito e aggiornato”* nell'ambito della conferenza di servizi del 10 febbraio 2017.
- 10) Delle seguenti richieste di accesso agli atti, richieste di partecipazione al procedimento e osservazioni, tutte valutate ai fini dell'ammissibilità e riscontrate dai competenti uffici, nonché esaminate nei contenuti da parte della conferenza di servizi istruttoria:

- a. Comunicazione pervenuta a mezzo pec in data 1 ottobre 2014, acquisita al protocollo della Provincia di Terni con il n.48638, a firma dell'Avv. Valeria Passeri per conto del Comitato no Inceneritori, avente ad oggetto: "*Osservazioni e diffida in merito all'istanza di procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativamente al progetto ad opera di Terni Biomassa s.r.l.*"; non pertinente rispetto al procedimento di AIA, pur tuttavia ritenuta valida ai fini della manifestazione dell'interesse al procedimento e alla presentazione delle osservazioni nei termini dell'art.29-*quater* comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii.;
- b. Istanza di accesso agli atti pervenuta a mezzo pec in data 9 gennaio 2015, acquisita al protocollo della Provincia di Terni con il n.663, a firma di Andrea Liberati per conto di Italia Nostra, avente ad oggetto: "*Richiesta accesso atti*"; accolta in relazione ai dati di pubblico interesse, visionati dal richiedente presso gli uffici della Provincia di Terni;
- c. Istanza di accesso agli atti pervenuta a mezzo pec in data 22 gennaio 2015, acquisita al protocollo della Provincia di Terni con il n.3427, a firma di Battista Garibaldi, avente ad oggetto: "*Richiesta accesso atti*"; accolta in relazione ai soli dati di pubblico interesse, giusta nota di riscontro della Provincia di Terni protocollo n.10693 del 24 febbraio 2015;
- d. Istanza di accesso agli atti pervenuta a mezzo pec in data 2 febbraio 2015, acquisita al protocollo della Provincia di Terni con il n.5500, a firma dell'Avv. Valeria Passeri per conto del Comitato no Inceneritori, avente ad oggetto: "*Istanza di accesso agli atti ed estrazione copia, ex art. 3 sexies del D.lgs. 152 del 2006 e del D.lgs. 195/2005, nelle procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale*"; accolta in relazione ai dati di pubblico interesse, visionati dal richiedente presso gli uffici della Provincia di Terni, giusta nota di riscontro della Provincia di Terni protocollo n.13864 10 marzo 2015;
- e. Istanza di accesso agli atti pervenuta a mezzo pec in data 13 febbraio 2015, acquisita al protocollo della Provincia di Terni con il n.8730, a firma dell'Avv. Valeria Passeri per conto del Comitato no Inceneritori, avente ad oggetto: "*Istanza di accesso agli atti ed estrazione copia del verbale di Conferenza di Servizi indetta per il 13 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 3 sexies del D.lgs. 152 del 2006 e del D.lgs. 195/2005, in riguardo alle procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e verifica di assoggettabilità a VIA relative all'impianto di coincenerimento di "Terni Biomassa s.r.l." sito in località Maratta -Terni.*"; accolta in relazione ai dati di pubblico interesse, visionati dal richiedente presso gli uffici della Provincia di Terni, giusta nota di riscontro della Provincia di Terni protocollo n.13864 10 marzo 2015;
- f. Istanza di partecipazione ai lavori della conferenza di servizi pervenuta a mezzo PEC in data 6 agosto 2015 e acquisita al protocollo della Provincia di Terni con il n.45585, a firma della Federazione dei Verdi di Terni; istanza pervenuta oltre i termini previsti dall'art.29-*quater* comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii., e conseguentemente dichiarata non accoglibile, giusta comunicazione PEC della Provincia di Terni n.47335 del 21 agosto 2015;
- g. Istanza di partecipazione ai lavori della conferenza di servizi pervenuta a mezzo PEC in data 6 agosto 2015 e acquisita al protocollo della Provincia di Terni con il n.45594, a firma della Associazione Verdi Ambiente e Società; istanza pervenuta oltre i termini previsti dall'art.29-*quater* comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii., e conseguentemente dichiarata non accoglibile, giusta comunicazione PEC della Provincia di Terni n.47316 del 21 agosto 2015;
- h. Richiesta di accesso agli atti pervenuta a mezzo pec in data 20 agosto 2015, acquisita al protocollo della Provincia di Terni con il n.47240, a firma di Legambiente Terni; accolta in relazione ai dati di pubblico interesse, giusta nota di riscontro della Provincia di Terni protocollo n.50907 del 15 settembre 2015;
- i. Istanza di accesso agli atti pervenuta a mezzo mail in data 24 gennaio 2017 a firma del Consigliere Regionale Andrea Liberati avente ad oggetto: "*Richiesta accesso agli atti verbale conferenza di servizi del 23 gennaio 2017*"; riscontrata con PEC del responsabile del procedimento protocollo Regione Umbria n.19160 del 26 gennaio 2017;

- j. Istanza di accesso agli atti pervenuta a mezzo pec in data 24 gennaio 2017, acquisita al protocollo della Regione Umbria con il n.15351, a firma dell'Avv. Valeria Passeri per conto del Comitato no Inceneritori, avente ad oggetto: "*Istanza URGENTE di accesso agli atti ed estrazione copia del parere depositato da Azienda Usi Umbria 2 e degli ulteriori pareri resi nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 46/2014 art.29 co.2 avviato con comunicazione prot n. 66546 del 23/12/2014 - Indizione VI Conferenza di Servizi per il giorno 23 gennaio 2016 - a favore di Terni Biomassa S.r.l. per l'impianto di coincenerimento sito in loc. Maratta di Terni.*"; riscontrata con PEC del responsabile del procedimento protocollo Regione Umbria n.24374 del 2 febbraio 2017;
 - k. Istanza di accesso agli atti pervenuta a mezzo mail in data 15 febbraio 2017 a firma del Consigliere Regionale Andrea Liberati avente ad oggetto: "*Richiesta accesso agli atti verbale conferenza di servizi del 10 febbraio 2017*"; riscontrata con PEC del responsabile del procedimento protocollo Regione Umbria n.37080 del 16 febbraio 2017;
 - l. Istanza di partecipazione al procedimento trasmessa a mezzo PEC in data 6 febbraio 2017 ed acquisita al protocollo regionale con il n.30953 del 9 febbraio 2017, con la quale il Sindaco del Comune di Narni chiedeva di poter partecipare alla seduta di aggiornamento della conferenza di servizi già programmata per il giorno 10 febbraio 2017; istanza pervenuta oltre i termini previsti dall'art.29-*quater* comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii., e conseguentemente dichiarata non accoglibile, giusta comunicazione PEC del responsabile del procedimento protocollo Regione Umbria n. 31139 del 9 febbraio 2017.
- 11) Delle seguenti comunicazioni/notificazioni del gestore in relazione al procedimento amministrativo, tutte valutate nei contenuti da parte del responsabile del procedimento ai fini dell'ammissibilità delle richieste ivi contenute:
- a. Ricorso TAR Umbria AG8353 notificato alla Provincia di Terni e acquisito al protocollo con il n.22477 del 15 aprile 2015;
 - b. Istanza n.98-15-TB pervenuta a mezzo pec e acquisita al protocollo regionale con il n.228765 del 30 dicembre 2015, avente come oggetto: "*Terni Biomassa S.r.l. – impianto di coincenerimento sito in loc. Maratta di Terni. Procedimento di rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. n. 46/2014. Sollecito convocazione Conferenza di Servizi*";
 - c. Istanza n.25-16-TB pervenuta a mezzo pec e acquisita al protocollo regionale con il n.33629 del 17 febbraio 2016, avente come oggetto: "*Terni Biomassa S.r.l. – impianto di coincenerimento sito in loc. Maratta di Terni. Procedimento di rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. n. 46/2014. Invito e Diffida*";
 - d. Istanza n.44-16-TB pervenuta a mezzo pec e acquisita al protocollo regionale con il n.59259 del 17 marzo 2016, avente come oggetto: "*Terni Biomassa S.r.l. – impianto di coincenerimento sito in loc. Maratta di Terni. Procedimento di rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. n. 46/2014. Istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt.22 e ss. della Legge n.241/1990 e D.P.R. n.184/2006*";
 - e. Istanza n.140-16-TB pervenuta a mezzo pec e acquisita al protocollo regionale con il n.230807 del 8 novembre 2016, avente come oggetto: "*Terni Biomassa S.r.l. – impianto di coincenerimento sito in loc. Maratta di Terni. Procedimento di rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. n. 46/2014. Invito e Diffida*";
 - f. Ricorso TAR Umbria notificato alla Regione Umbria e acquisito al protocollo con il n.19104 del 26 gennaio 2017.
 - g. Istanza n.16-17-TB pervenuta a mezzo pec e acquisita al protocollo regionale con il n.60540 del 17 marzo 2017, avente come oggetto: "*Terni Biomassa S.r.l. – impianto di coincenerimento sito in loc. Maratta di Terni. Procedimento di rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. n. 46/2014. Invito e Diffida*".

- 12) Del parere legale del *Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta Regionale. Promulgazione leggi* della Regione Umbria, trasmesso al *Servizio Autorizzazioni Ambientali* - previa richiesta – con PEC interna protocollo n.50088 del 3 marzo 2017, avente ad oggetto: *“Parere legale. Prescrizioni del Sindaco e dissenso nella conferenza di servizi di cui all’art.29-quater de d.lgs. 152/2006”*, esaminato nei contenuti ai fini delle verifiche amministrative successive alla conferenza di servizi e propedeutiche all’adozione del provvedimento finale, e conservato agli atti degli uffici.

Ritenuto quanto segue:

- 1) Nella seduta della conferenza di servizi del 23 gennaio 2017, USL Umbria 2 produceva il *“...documento redatto per la conferenza di servizi per la procedura AIA...”* (dal titolo: *“Valutazione dell’impatto sanitario - VIS - dell’impianto di coincenerimento rifiuti speciali non pericolosi sito in via Ratini n-1 – 05100 Terni – di proprietà di Terni Biomassa S.r.l.”*) il quale evidenziava, in relazione a taluni inquinanti, i profili di rischio sanitario che ne possono scaturire in prossimità dei siti-recettore di massima ricaduta, espressi in termini di incremento di incidenza di mortalità in 70 anni, per milione di abitanti. Per alcuni inquinanti al recettore, è risultato un valore incrementale superiore a 1, valore assunto come limite di accettabilità. In relazione alle criticità, nel documento della USL Umbria 2 non venivano riportate le specifiche indicazioni in ordine alle eventuali prescrizioni da impartire al gestore al fine di diminuire il rischio sanitario fino ai livelli di accettabilità, sia in relazione all’esercizio dell’impianto nel regime autorizzatorio esistente, sia nel regime autorizzatorio che ne deriverebbe con il rilascio dell’AIA.

I contenuti del documento redatto dalla USL Umbria 2 per la conferenza di servizi del 23 gennaio 2017, e in particolare la mancanza nello stesso di specifiche indicazioni, non permettevano conseguentemente al Sindaco (in forza dei propri ed esclusivi poteri di massima autorità sanitaria) di pervenire a ordinanze inibitorie dell’esercizio dell’attività esistente e/o alle prescrizioni previste dall’art. 29-quater co.6 e co.7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii. in relazione agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, da recepire nel provvedimento di AIA. Infatti - nell’ambito della conferenza di servizi conclusiva aggiornata al 10 febbraio 2017 su richiesta del Sindaco al fine di consentire la valutazione di quanto riportato nel documento redatto dalla USL Umbria 2 per la conferenza di servizi del 23 gennaio 2017 anche al fine di eventuali prescrizioni (cfr precedente punto 27) - lo stesso Sindaco non forniva alcuna prescrizione e riteneva che allo scopo fossero necessarie le conclusioni degli studi epidemiologici (peraltro già richiamati nel corso del verbale della conferenza di servizi del 4 settembre 2015, e dei quali ad oggi non risultano evidenze), dichiarando nel proprio documento aggiornato e depositato nell’ambito dell’ultima conferenza di servizi che: *“[...] al momento, non vi siano le condizioni per dettare le prescrizioni di cui all’art.217 del Regio Decreto 1265/34 funzionali alla adozione del provvedimento AIA [...]”*.

Preso atto che il citato documento redatto dalla USL Umbria 2 per la conferenza di servizi del 23 gennaio 2017 non permetteva la definizione delle prescrizioni o dei provvedimenti di competenza del Sindaco ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, l’autorità procedente è tenuta comunque a valutare il documento in argomento, configurandosi lo stesso come una espressione resa in conferenza di servizi da parte di una amministrazione chiamata a parteciparvi nell’ambito delle proprie competenze.

La Regione Umbria, già nell’ambito della conferenza di servizi del 10 febbraio 2017, esprimeva le seguenti considerazioni in relazione al documento redatto dalla USL Umbria 2 per la conferenza di servizi del 23 gennaio 2017, che si ritiene di recepire integralmente:

“

1. Fermo restando, come sopra riportato nel Verbale del 23/1/2017, che gli

elementi che emergono dallo studio della USL Umbria 2 in relazione a taluni inquinanti hanno trovato recepimento, sotto il profilo ambientale, nella ulteriore riduzione dei limiti di emissione oggi proposta da ARPA e recepita dalla conferenza di servizi, si osserva che nello studio denominato “Valutazione di Impatto Sanitario dell’impianto di coincenerimento Terni Biomassa” non vengono fornite considerazioni conclusive finalizzate a ulteriori specifiche prescrizioni e indicazioni sull’impianto stesso;

2. *Dall’esame dello studio USLUmbria2 in questione risulta che lo scenario esaminato è quello dell’impatto prodotto dall’impianto di coincenerimento di Terni Biomassa rispetto al “punto zero” e cioè in assenza dell’emissione dello stesso impianto. Si evidenzia che ciò non corrisponde al caso per il quale è chiamata a pronunciarsi l’odierna conferenza di servizi: il procedimento in corso di svolgimento infatti non riguarda l’autorizzazione di un nuovo impianto (e quindi di un nuovo punto di emissione) ma si riferisce ad un obbligo di legge ben preciso in base al quale per taluni impianti esistenti (e tra di essi: l’impianto Terni Biomassa S.r.l.) deve essere rilasciata un’autorizzazione integrata ambientale in sostituzione di un precedente titolo autorizzativo, che peraltro resta valido sino al rilascio dell’A.I.A. (in particolare si evidenzia che il procedimento per il quale la odierna conferenza di servizi è stata indetta e in relazione al quale è chiamata a pronunciarsi è quello previsto dall’art. 29 comma 2 del decreto legislativo 27 marzo 2014, n.46 che recita: “i gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all’Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128, presentano istanza per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale [...omissis...] entro il 7 settembre 2014”, e in base al comma 3 dello stesso articolo, “le installazioni possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti” alle condizioni ivi previste);*
3. *In relazione al punto 2, si ritiene che lo studio della USLUmbria2 dovrebbe contemplare, con le stesse metodologie utilizzate nel caso dello scenario descritto al citato punto 2, anche lo scenario corrispondente alla conversione del titolo autorizzativo vigente in autorizzazione integrata ambientale, e quindi con le riduzioni dei carichi inquinanti al punto di emissione finale, desumibili dal raffronto tra le relative tabelle riportanti i valori limite previsti nella D.D. 9127/09 della Provincia di Terni (attualmente valida ai fini dell’esercizio dell’impianto -Allegato 3) e la tabella dei nuovi limiti proposti da ARPA nel Rapporto Istruttorio oggi in approvazione (che costituiscono i nuovi limiti di esercizio dopo il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale – Allegato 4).”*

In particolare, con riferimento al precedente punto 3, giova sottolineare che la stessa USL Umbria 2 evidenziava nell’ambito della seduta della conferenza di servizi del 4 settembre 2015 il miglioramento emissivo derivante dal rilascio dell’AIA, affermando: “In riferimento alla nota del Comune, rappresenta che in questa sede deve essere valutato se la modifica impiantistica di Terni Biomassa è peggiorativa o migliorativa per quanto riguarda le emissioni in atmosfera; a tal proposito si prende atto che tale valutazione è stata già effettuata con esito favorevole con D.D. Regione Umbria n. 5235 del 23/07/2015. Quanto contenuto nella nota del Comune riguarda un argomento più ampio e cioè l’impatto ambientale e sanitario dell’intero polo di incenerimento; nel documento comunale viene riconosciuto che l’argomento richiede un gruppo tecnico congiunto interistituzionale e le competenze epidemiologiche necessarie”.

Il documento redatto dalla USL Umbria 2 per la conferenza di servizi del 23 gennaio 2017 non esamina peraltro neanche lo scenario derivante dall'eventuale mancato rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (nel caso ipotetico di dissenso qualificato correttamente espresso anche nei presupposti previsti dall'art.14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n.241), che comporterebbe, ai sensi dell'art.29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, il permanere della precedente autorizzazione rilasciata, e quindi del titolo autorizzativo della Provincia di Terni n.9127/2009, con soglie di emissioni meno restrittive anche in relazione a taluni inquinanti evidenziati nello stesso documento della USL Umbria 2.

Sotto il profilo ambientale, le risultanze contenute nel documento redatto dalla USL Umbria 2 per la conferenza di servizi del 23 gennaio 2017 hanno comunque trovato recepimento nella riduzione dei limiti per taluni inquinanti emessi in atmosfera, in via cautelativa e precauzionale fino al valore minimo previsto per le BAT di settore, come emerge dal verbale della VI conferenza di servizi del 10 febbraio 2017 e come è stato recepito nell'ultima versione del Rapporto Istruttoria Ambientale, approvato nell'ambito della stessa seduta della conferenza di servizi all'unanimità dei presenti e quindi dalla stessa USL Umbria 2. Lo scenario che ne deriva risulta quindi certamente migliorativo rispetto a quello analizzato dalla USL Umbria 2 nello studio in argomento.

- 2) Nell'ambito della conferenza di servizi del 10 febbraio 2017 il Sindaco del Comune di Terni, nel ribadire l'impossibilità di dettare prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, si dichiarava contrario al rilascio dell'AIA, nelle more del completamento degli studi epidemiologici.

Già nel corso della conferenza di servizi del 10 febbraio 2017 la Regione Umbria esprimeva proprie considerazioni in relazione all'istanza del Sindaco di sospensione dell'iter procedimentale e quindi di non rilasciare l'AIA, che di seguito integralmente si riportano:

“In relazione al documento prodotto dal Sindaco, il rappresentante della Regione, all'esito di approfondimenti di carattere giuridico e amministrativo, riporta alla conferenza di servizi le seguenti considerazioni:

- 1. Ai sensi dell'art. 29-*quater*, co.6, del D.Lgs. n.152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n.46/2014, nell'ambito della conferenza di servizi per il rilascio dell'A.I.A. vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;*
- 2. Il documento prodotto dal Sindaco in data odierna, aggiornamento di quello presentato nell'ambito della III C.d.S. del 04/09/2014, non contiene ancora le prescrizioni previste dal citato art. 29-*quater*, co.6, ivi compresa l'esplicita prescrizione di divieto di attivazione dell'impianto ovvero prosecuzione dell'esercizio (ancorché con il titolo autorizzativo vigente);*
- 3. L'ambito di competenza dell'odierna conferenza di servizi rientra nel perimetro definito dall'art.29 comma 2 del D.Lgs. 46/2014, riguardando il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in sostituzione dell'autorizzazione rilasciata ex art.208 del D.Lgs. 152/2006, e quindi si riferisce ad un impianto esistente, già autorizzato ad esercire e sul quale non risultano ordinanze prescrittive ai sensi degli artt.216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 né altri divieti in forza di poteri sanitari. Per tali impianti l'autorità competente ha espressamente l'obbligo di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art.29 co.3 del d.lgs.46/2014;*
- 4. L'accoglimento dell'istanza del Sindaco in ordine al non rilascio dell'AIA, e quindi alla sospensione del relativo procedimento, pur nelle more di “un'indagine epidemiologica sulla popolazione interessata dall'impianto di termovalorizzazione” onde consentire all'autorità sanitaria di pervenire alle conseguenti prescrizioni, produrrebbe l'effetto di mantenere valido, nel*

frattempo, il vigente titolo autorizzativo n. 9127/2009 Prov.TR (come espressamente stabilito dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 46/2014 e s.m.i.), di minore tutela ambientale rispetto all'A.I.A., e quindi in difformità con lo stesso principio di precauzione;

5. *Resta comunque salva la facoltà del Sindaco di richiedere, ai sensi dell'art.29-quater, co.7, del D.Lgs. n.152/2006, il riesame dell'A.I.A. e quindi di formulare prescrizioni all'esito di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'A.I.A. stessa, in qualsiasi momento oltre la data del presente Verbale.*

Per i motivi sopra richiamati, l'autorità procedente ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza del Sindaco e quindi che non possa essere interrotto l'iter procedimentale per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.”

A tali considerazioni che si ritiene di recepire integralmente, sotto il profilo meramente amministrativo è utile precisare che, nell'ipotesi di voler comunque considerare l'espressione del Sindaco quale dissenso al rilascio dell'AIA ai sensi dell'art.14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n.241 nella sua formulazione vigente alla data di presentazione dell'istanza (4 settembre 2014), lo stesso andrebbe valutato in relazione al possesso dei requisiti enunciati dal medesimo art. 14-*quater*, necessari “a pena di inammissibilità”, che è utile richiamare puntualmente:

1. il dissenso deve essere manifestato nella conferenza di servizi;
2. deve essere congruamente motivato;
3. non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima;
4. deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

In relazione a questo ultimo requisito, si evidenzia che il documento del Sindaco non contiene le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, e conseguentemente non può configurarsi come dissenso qualificato legittimamente ammissibile al fine della remissione della questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dello stesso art.14-*quater* comma 3.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art.29-*quater* co.10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.e ii., alla società Terni Biomassa S.r.l., con sede legale in Loc. Mezzano di Ravenna (RA), Via dello Zuccherificio n.10, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 5.2 let.a) dell'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii.: “*Recupero di rifiuti non pericolosi in impianti di coincenerimento con capacità superiore a 3 Mg all'ora*” presso l'installazione sita in via G.Ratini n.1 – Loc. Maratta nel comune di Terni (TR);
2. di vincolare l'autorizzazione di cui al presente provvedimento al rispetto di quanto integralmente dichiarato dal Gestore nella propria istanza del 4 settembre 2014, acquisita dalla Provincia di Terni con protocollo n.43685 del 4 settembre 2014, nei successivi aggiornamenti e nei relativi allegati, come richiamati e descritti in premessa al presente atto;
3. di richiamare integralmente quanto stabilito dal *Servizio Valutazioni Ambientali* della

Regione Umbria con proprio provvedimento DD n.5235 del 23 luglio 2015: “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., LR 12/2010, DGR 861/2011 e s.m.i., *Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto: ‘MODIFICA GESTIONALE IMPIANTO ESISTENTE ED AUTORIZZATO PER IL RECUPERO ENERGETICO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSO (R1), SITO IN TERNI IN LOC. MARATTA BASSA NEL COMUNE DI TERNI’.* Proponente: Società Terni Biomassa S.r.l.”;

4. di vincolare altresì l'autorizzazione al rispetto di quanto integralmente riportato nel Rapporto Istruttorio Ambientale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), approvato in sede di conferenza di servizi del 10 febbraio 2017 e successivamente trasmesso da ARPA con nota protocollo n.3457 del 20 febbraio 2017, pervenuta a mezzo PEC e acquisita al protocollo regionale con il n.39242 del 20 febbraio 2017;
5. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni, ad integrazione di quelle già contenute nel Rapporto Istruttorio Ambientale (Allegato A al presente provvedimento):

a) Comunicazione preventiva degli interventi di adeguamento:

- prima dell'avvio degli interventi di modifica/adeguamento all'A.I.A., dell'impianto, il Gestore è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Regione Umbria e all'ARPA;
- la comunicazione dovrà riportare il cronoprogramma degli interventi previsti, dalla fase di cantierazione alla fase prevista per la messa a regime (in parte o complessiva) dell'impianto;
- eventuali modifiche in corso d'opera al predetto cronoprogramma dovranno essere preventivamente comunicate.

b) Fasi critiche della gestione dell'impianto:

- nelle fasi di adeguamento dell'impianto all'A.I.A. non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale;
- devono essere gestite in maniera opportuna, minimizzando l'impatto ambientale, le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, le emissioni fuggitive, i malfunzionamenti e l'arresto definitivo dell'impianto;
- entro sei mesi dall'emissione dell'atto autorizzativo, il Gestore dovrà predisporre una relazione contenente la descrizione delle fasi critiche di gestione (avvio e arresto dell'impianto, emissioni fuggitive in relazione ai malfunzionamenti, arresto definitivo dell'impianto ecc.) e dovrà indicare le modalità di gestione previste. La relazione dovrà essere inviata all'ARPA Umbria e alla Regione Umbria;

c) Dismissione dell'impianto e ripristino dei luoghi:

- Il Gestore deve provvedere, entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, a fornire all'Autorità Competente una procedura che stabilisca, all'atto di cessazione definitiva dell'attività, le azioni necessarie al ripristino del sito, ai sensi della normativa vigente in materia di Bonifiche e Ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si dovessero manifestare durante l'esercizio;

d) Altre prescrizioni generali relative ai controlli

- Il Gestore dell'impianto deve fornire agli organi che svolgono attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio, l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo dei campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;

- *Il Gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;*
6. di stabilire che il presente atto non esonera il Gestore dall'obbligo di ottenere i titoli abilitativi previsti dalle leggi e dai regolamenti per la realizzazione di opere edili e infrastrutture, se necessari in relazione alla tipologia degli interventi di adeguamento in ottemperanza delle prescrizioni dettate con il presente provvedimento di autorizzazione integrata ambientale;
 7. di stabilire che il Gestore deve fornire, con le modalità e i tempi previsti dalla D.G.R. n.749 del 5 giugno 2003, Allegato 3 - le garanzie finanziarie a favore dell'Autorità Competente, e comunque prima dell'avvio delle nuove attività IPPC di cui alla presente autorizzazione; gli importi relativi alle garanzie finanziarie dovranno essere ricalcolati in relazione alla rivalutazione monetaria relativa al periodo: 2004-2016, secondo i relativi indici ISTAT;
 8. di stabilire che, nelle more della emanazione del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, così come previsto dall'art. 29-sexies, comma 9-septies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è fatto obbligo al Gestore di presentare le polizze fidejussorie a garanzia degli obblighi di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.ei, ove previste, secondo i termini e le modalità che verranno stabilite dal decreto del Ministero dell'Ambiente, e comunque non oltre 1 anno dalla sua emanazione;
 9. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta, o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/1999 (relativo alle aziende a rischio di incidente rilevante) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (relativa allo scambio di quote di emissioni di gas serra). L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato IX del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.i.;
 10. di stabilire che il presente provvedimento potrà essere oggetto di riesame, ai sensi e nei modi stabiliti dall'art.29-*quater* comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii, anche all'esito delle risultanze degli studi epidemiologici condotti o coordinati dalla USL Umbria 2, previa richiesta del Sindaco del Comune di Terni, in qualsiasi momento dall'adozione del presente atto;
 11. di stabilire che il presente provvedimento potrà essere oggetto di riesame ove ricorra una delle fattispecie previste dall'art.29-*octies*, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii., in qualsiasi momento dall'adozione del presente atto;
 12. di precisare che l'esercizio dell'impianto resta comunque subordinato, ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, agli autonomi ed esclusivi poteri di massima autorità sanitaria conferiti al Sindaco di Terni, ove da questi ritenuto necessario a salvaguardia della salute pubblica, in qualsiasi momento dall'adozione del presente atto;
 13. di stabilire che il presente provvedimento ha comunque validità massima di dieci (10) anni a decorrere dalla data di adozione; ai fini del riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dall'art. 29-*octies* comma 3 let.b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.e.i., il Gestore dovrà presentare apposita domanda all'Autorità Competente

almeno sei mesi prima;

14. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Terni, ad ARPA Umbria, anche per quanto di competenza relativamente alle attività di controllo, alla USL Umbria 2, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'ATI n.4 e al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Umbria;
15. di dare atto che con D.G.R. n. 382 del 08/03/2010 sono state stabilite le tariffe per le spese istruttorie relative ai procedimenti A.I.A. e l'importo previsto per l'istruttoria, calcolato sulla base della suddetta D.G.R., relativo al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale risulta essere pari a € 750,00 (settecentocinquanta/00). La somma dovrà essere corrisposta tramite versamento sul c.c.p. 143065 intestato alla Regione Umbria – Servizio Tesoreria - IBAN IT 38 N 07601 03000 000000143065, specificando la causale: ONERI ISTRUTTORI PER NUOVA A.I.A – Servizio Autorizzazioni Ambientali, Ufficio A.I.A. - entro 30 gg dal ricevimento della presente Autorizzazione, a pena della decadenza della stessa;
16. di disporre la pubblicazione del presente atto, completo dell'allegato Rapporto Istruttorio Ambientale, sul sito internet istituzionale della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 29-*quater* comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii.;
17. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto;
18. di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro i termini previsti dalla Legge;
19. di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace.

Terni lì 22/03/2017

L'Istruttore
- Paolo Grigioni
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 22/03/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Paolo Grigioni
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 22/03/2017

Il Dirigente
- Emanuele Smacchi
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2